CONSERVATORIO DI MUSICA DI RIBERA ?A. TOSCANINI? - AOO ISSMTR_PRO - PR. U. N. 0004256 DEL 25/08/2023 - M1

REGOLAMENTO DIDATTICO

dei

CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO ORDINAMENTALE DI 2° LIVELLO

approvato con Delibera del Consiglio Accademico n.48/18 e ss.mm.ii

(ultima modifica delibera Consiglio Accademico n. 91/2023)

Corsi AFAM ordinamentali autorizzati con D.D.G. MIUR AOODPSFR Reg. Decreti n. 2188 del 09-08-2018, n. 30 del 10/01/2019, n. 1124 dell'11/06/2019, n. 480 del 30/12/2020, n. 723 del 25/03/2021.

SCUOLE DI BASSO ELETTRICO,
BASSO TUBA, BATTERIA E PERCUSSIONI JAZZ, CANTO, CANTO JAZZ, CHITARRA, CHITARRA JAZZ, CLARINETTO, CONTRABBASSO, CORNO, EUFONIO, FLAUTO, MUSICA D'INSIEME IN MUSICA DA CAMERA, PIANOFORTE, PIANOFORTE JAZZ, SAXOFONO JAZZ, STRUMENTI A PERCUSSIONE, TROMBA, TROMBA JAZZ, TROMBONE, VIOLA, VIOLINO E VIOLONCELLO

INDICE

Premessa
art. 1. Definizioni
art. 2. Crediti formativi
art. 3. Requisiti di ammissione ai corsi di studio
art. 4. Durata normale dei corsi di studio e conseguimento del titolo di studio
art. 5. Obiettivi e attività formative qualificanti dei corsi
art. 6. Ordinamenti didattici
art. 7. Attribuzione dei compiti didattici
art. 8. Ammissione, iscrizioni, ripetenza, fuori corso, trasferimenti
art. 9. Frequenza, impegno dello studente
art. 10. Valutazione e modalità di svolgimento degli esami
art. 11. Valutazione e modalità di svolgimento della prova finale
art. 12. Obblighi relativi alla lingua straniera ed alla conoscenza della lingua italiana
art. 13. Modalità di riconoscimento delle attività esterne
art. 14. Riconoscimento di frequenza o di esami e relativi crediti
art. 15. Diritto allo studio
art. 16. Cooperazione internazionale
art. 17. Sanzioni disciplinari
art. 18. Norme transitorie e finali

CONSERVATORIO DI MUSICA DI RIBERA ?A. TOSCANINI? - AOO ISSMTR_PRO - PR. U. N. 0004256 DEL 25/08/2023 - M1

Allegato: Ordinamenti didattici dei singoli Corsi

Premessa

Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare l'attuazione dei **Corsi di Diploma Accademico ordinamentale di 2° livello,** ai sensi dell'art. 10 del DPR n.212/05, per le seguenti Scuole o Settori artistico-disciplinari: ***Basso Elettrico, Basso Tuba, Batteria e percussioni Jazz, Canto, Canto Jazz, Chitarra, Chitarra Jazz, Clarinetto, Contrabbasso, Corno, Eufonio, Flauto, Musica d'insieme in Musica da Camera, Pianoforte, Pianoforte Jazz, Saxofono Jazz, Strumenti a Percussione, Tromba, Tromba Jazz, Trombone, Viola, Violino, Violoncello.***

E' elaborato ed adottato in conformità al D.M. 14/18 e ai DD.MM. in esso richiamati e consta di 11 pagine con gli Ordinamenti didattici in allegato per farne parte integrante.

art. 1 Definizioni

Si adottano le seguenti definizioni:

a) Per **regolamento didattico**, il presente regolamento che disciplina a livello di Istituto e di singola Scuola lo svolgimento dei Corsi Superiori Ordinamentali di secondo livello;

b) per **corso di studio**, i corsi di diploma accademico di secondo livello;

c) per **titolo di studio,** il diploma accademico di secondo livello;

d)per **Scuola**: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee; le scuole hanno la responsabilità didattica dei corsi dei differenti livelli in esse attivati;

e)per **Dipartimento**: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti; i dipartimenti sono responsabili dell'offerta formativa complessiva delle scuole in essi ricomprese;

f) per **credito formativo accademico (CFA)**, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;

g) per **obiettivi formativi**, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;

h) per **attività formativa**, ogni attività organizzata o prevista dall'Istituto al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche di gruppo al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

i) per **curriculum**, l'insieme delle attività formative specificate nel regolamento didattico del corso di studio di riferimento, finalizzate al conseguimento del relativo titolo.

l) per **Istituto**: l'Istituto Superiore di Studi Musicali " Arturo Toscanini" di Ribera (Ag);

m) per **Ordinamento didattico**: l'insieme delle discipline e delle attività previste nei curricula dei Corsi di studio e l'insieme delle norme che li regolamentano;

n) per **MIUR AFAM**: Ministero dell'Università e Ricerca - Direzione generale dell'Alta Formazione Musicale;

o) per **aree disciplinari**: gli ambiti disciplinari dei settori artistico-disciplinari definiti dal D.M. n. 90/09.

art. 2 Crediti formativi accademici

1. Al credito formativo corrispondono 25 ore di impegno per studente. La quantità media di impegno di apprendimento, svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
2. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto prevista dall'Ordinamento didattico.
3. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa Istituzione o in altre istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale o Università o della formazione tecnica superiore compete all'istituzione che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel rispettivo regolamento didattico.
4. Possono essere previste forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare l'attualità dei correlati contenuti conoscitivi e il numero minimo dei crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificati per studenti impegnati a tempo pieno negli studi contestualmente impegnati in attività lavorative.
5. Sono riconosciute come crediti, secondo criteri predeterminati nel regolamento didattico, le conoscenze e abilità maturate nella specifica disciplina.

art. 3 Requisiti di ammissione

1. Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di secondo livello occorre essere in possesso di laurea o di diploma accademico di primo livello o di diploma di Conservatorio unitamente a un diploma di scuola secondaria superiore ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Occorre altresì che la preparazione acquisita, appurata all'esame di ammissione, sia coerente e adeguata al corso di secondo livello.
2. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione ai corsi è deliberata dall'Istituto nel rispetto delle norme, delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali vigenti.
3. Il numero massimo degli studenti ammessi ai corsi è programmato dall'Istituto in relazione al rapporto tra studenti e docenti, nonché alla dotazione di strutture e infrastrutture adeguate alle specifiche attività formative, nel rispetto dei requisiti definiti in sede di programmazione e valutazione del sistema.
4. Non è consentito iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di diploma accademico.

art. 4 Durata normale dei corsi e conseguimento del titolo di studio

1. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello, lo studente deve avere acquisito almeno 120 crediti. Tale misura può essere modificata con decreto del Ministro in relazione alle esigenze specifiche di alcune materie artistiche o musicali, anche con riferimento alla necessità di allineamento ai parametri di riconoscimento internazionale dei titoli.

art. 5 Obiettivi e attività formative qualificanti dei corsi

1. Gli obiettivi e le attività formative qualificanti sono descritti nei progetti dei Corsi autorizzati dal MIUR AFAM.
2. Le attività formative necessarie per ciascun corso sono raggruppate nelle seguenti tipologie:
   a) attività formative relative alla formazione di base;
   b) attività formative caratterizzanti la scuola e il livello del corso;
   c) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo e, con riferimento al diploma accademico, alla verifica della conoscenza della lingua straniera;
   d) attività formative ulteriori, volte ad acquisire conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo il cui titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento;
   e) attività formative in uno o più ambiti affini o integrative a quelle di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
   f) attività formative autonomamente scelte dallo studente.

   Le attività formative comprendono, ove ad esse correlate, attività di laboratorio e di produzione artistica.

art. 6 Ordinamenti didattici

1. Il presente regolamento disciplina gli ordinamenti didattici dei Corsi redatti nel rispetto dei decreti ministeriali suddetti e di eventuali ulteriori norme e/o modifiche ed integrazioni.
2. Gli ordinamenti didattici e le eventuali modifiche sono autorizzati con Decreto ministeriale e resi pubblici nel sito web dell'Istituto.
3. Ogni ordinamento didattico determina:
   a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi, indicando le relative scuole di appartenenza;
   b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
   c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa;
   d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento dei titolo;
   e) l'elenco degli insegnamenti dei corsi e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;

f) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa; sono in ogni caso obbligatorie le propedeuticità relative alle successive annualità di uno stesso insegnamento;
g) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
h) la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti; i) le disposizioni sugli obblighi di frequenza.

4. Gli ordinamenti didattici disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:
   a) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui i competenti organi provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;
   b) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;
   c) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
   d) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;
   e) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma accademico;
   f) ai criteri di ammissione e di frequenza ai corsi degli studenti;
   g) all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi;
   h) all'istituzione di uno specifico servizio per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonché in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti;
   i) all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno;
   l) alle modalità di individuazione per ogni attività, della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità;
   m) alla valutazione della qualità della didattica;
   n) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte;
   o) alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti derivanti da specifiche convenzioni.
5. Fino all'esaurimento dei percorsi del previgente ordinamento, le attività formative propedeutiche e quelle relative agli eventuali obblighi formativi aggiuntivi possono essere svolte nell'ambito dei corsi tradizionali dell'Istituto salvo che siano riferite a discipline innovative.
6. L'Istituto rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

art. 7 Attribuzione dei compiti didattici

1. Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Didattico Generale l'attribuzione dei compiti didattici ai docenti è effettuata dal Consiglio Accademico sulla base di criteri oggettivi nel rispetto delle norme vigenti avvalendosi di una o più commissioni di docenti; i decreti di assegnazione sono emanati dal Direttore.

art. 8 Ammissione, iscrizioni, ripetenza, fuori corso

1. Ai corsi si accede, nel limite dei posti disponibili, mediante superamento di un esame di ammissione che verifica l'adeguatezza della preparazione precedente dell'aspirante. L'esame di ammissione è costituito da tre prove: pratica, di lettura ed orale.
2. La **valutazione dell'esame di ammissione** è espressa con votazione in centesimi ed una delle seguenti indicazioni: *idoneo, idoneo con obblighi formativi, non idoneo*. Gli eventuali "obblighi formativi" vanno compensati nel corso del primo anno e non pregiudicano l'ordine di graduatoria. La votazione in centesimi è distribuita nelle tre prove previste così come stabilito al punto 8 degli ordinamenti didattici, ferma restando la condizione che occorra conseguire un punteggio minimo di trenta/100 alla prova pratica per poter sostenere le restanti prove. A parità di voto precede l'idoneo più giovane d'età.
3. **L'immatricolazione e iscrizione al primo anno di corso** avviene a seguito del positivo esito dell'esame di ammissione e in relazione ai posti disponibili. A seguito dell'ammissione non è possibile iscriversi ad anni diversi dal primo e non è ammessa l'abbreviazione degli anni di corso.
4. **L'iscrizione agli anni accademici successivi al primo** è consentita a condizione che lo studente abbia maturato, entro la sessione di febbraio dell'anno di riferimento, un numero complessivo di crediti non inferiore a 30 moltiplicato per il numero di anni di precedente iscrizione allo stesso corso. All'atto dell'iscrizione lo studente è tenuto ad indicare le discipline che intende frequentare nell'anno accademico di riferimento, rispettando le propedeuticità previste.
5. È prevista l'**iscrizione in qualità di ripetente**, per non più di una volta per ciascun anno di corso e nei limiti previsti al punto 4, dello studente che ne formuli richiesta ovvero, d'ufficio, dello studente che non abbia maturato almeno 2/3 dei crediti relativi alle discipline caratterizzanti previste per quell'anno di corso entro la sessione autunnale d'esami. In quest'ultimo caso lo studente può, a domanda, regolarizzare l'iscrizione in corso d'anno se matura i crediti richiesti entro la successiva sessione d'esami di febbraio. Lo studente ripetente può chiedere di frequentare discipline e sostenere esami anche relativi all'anno di corso successivo, rispettando le propedeuticità previste.
6. È prevista l'**iscrizione in qualità di fuori corso** dello studente, già ripetente e nei limiti previsti al punto 4, che ne formuli richiesta ovvero d'ufficio, che non abbia ancora maturato almeno 2/3 dei crediti relativi alle discipline caratterizzanti previste per quell'anno di corso. In quest'ultimo caso lo studente può a domanda regolarizzare l'iscrizione in corso d'anno se matura i crediti richiesti entro la successiva sessione d'esami di febbraio. Lo studente fuori corso può chiedere di frequentare discipline e sostenere esami anche relativi agli anni di corso successivi, rispettando le propedeuticità previste.

7. Il **Piano degli Studi** è proposto dallo studente secondo l'offerta formativa di cui all'art. 6 con le modalità e secondo le regole di presentazione di cui all'art 4 degli Ordinamenti didattici vigenti, curando di elaborare un relativo modulo per ciascuna annualità.
8. I **trasferimenti** da altra istituzione prevedono il riconoscimento delle annualità già svolte, ferma restando la procedura di riconoscimento totale o parziale dei crediti formativi acquisiti.
   Il rispetto delle disposizioni sulla frequenza è obbligatorio.

art. 9 Frequenza e impegno dello studente

1. Tutti gli insegnamenti prevedono le seguenti modalità:
   a) frequenza obbligatoria e numero minimo di presenze comunque non inferiore all'80% delle ore previste per ciascun campo disciplinare;
   b) per le attività didattiche curricolari la continuità dello studio dello studente è attestata dal singolo docente del corso in apposito registro didattico ed è necessaria per lo svolgimento degli esami;
   c) frequenza obbligatoria per le attività di Musica d'insieme, da Camera, Coro, Orchestra e affini, e per tutte le attività che prevedono una pubblica esibizione dello studente;
   d) anche dopo aver assolto agli obblighi previsti dal piano di studi, ciascuno studente può essere chiamato dal Direttore, con obbligo di partecipazione, a far parte dell'Orchestra e/o di formazioni cameristiche dell'Istituto.
2. L'attestazione della continuità dello studio svolto dallo studente è necessaria per lo svolgimento dell'esame. Le modalità di rilevazione della continuità sono adottate dai singoli docenti secondo indicazioni procedurali del Direttore nell'ambito dell'autonomia della loro funzione con verifiche periodiche e/o intermedie.
3. Per le discipline teoriche gli studenti possono concordare col singolo docente una forma periodica di verifica tramite test, in alcuni casi sostenibile anche on-line.
4. È consentita la libera frequenza degli studenti limitatamente a campi disciplinari facoltativi, previo accordo con i relativi docenti.

art. 10 Valutazioni e modalità di svolgimento degli esami

1. Ai sensi degli ordinamenti didattici vigenti, i campi disciplinari presenti nel piano di studio prevedono, per il conseguimento dei relativi crediti e/o l'assolvimento delle eventuali propedeuticità, valutazioni tramite esami o verifiche d'idoneità.
2. La valutazione degli esami è espressa mediante voto in trentesimi con eventuale lode, mentre per le verifiche sarà effettuata tramite un giudizio d'idoneità. Per le materie che non prevedono esame, la valutazione del profitto individuale dello studente è certificata dal docente del relativo campo disciplinare con un giudizio d'idoneità. La valutazione degli esami è espressa dalla Commissione preposta mediante voto in trentesimi con eventuale Lode, che può essere conferita solo all'unanimità.
3. Le Commissioni per gli esami di profitto e per quelli di ammissione sono nominate dal Direttore e sono formate da tre componenti, scelti tra i docenti in servizio del medesimo Settore

artistico-disciplinare o di Settori affini o di specifica e comprovata competenza oggettiva e/o soggettiva.
Possono far parte della commissione anche esperti esterni all'istituzione.
Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal Direttore o dal docente delegato nel provvedimento di nomina. Il Presidente delle suddette Commissioni esaminatrici è responsabile dei relativi verbali e ne assicura la consegna all'Ufficio didattico immediatamente dopo la conclusione di ogni appello.

4. Gli appelli per gli esami di profitto si svolgono in tre sessioni per anno accademico. Per particolari motivi connessi alla didattica, alla logistica e/o ad una più efficace distribuzione temporale delle verifiche, possono essere programmati anche più appelli d'esame nell'ambito della medesima sessione. Gli esami di ammissione si svolgono in sessione unica con eventuale indizione di una sessione straordinaria in caso di disponibilità di posti.
5. Agli esami di profitto non è possibile includere nel programma d'esame brani eseguiti in esami precedenti della stessa materia e/o di altre materie e/o di precedenti Corsi di studio ad esclusione delle materie interdisciplinari (musica di insieme, tecniche di improvvisazione) dei Corsi del Dipartimento di nuove Tecnologie e Linguaggi musicali;

art. 11 Valutazione e modalità di svolgimento della prova finale

1. La prova finale ha la funzione di mettere in luce le competenze del candidato acquisite durante il corso. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti gli altri crediti del proprio percorso formativo.
2. Se la prova finale riguarda una materia teorica o teorico-tecnica, l'elaborato (tesi scritta, supporto multi-mediale, ecc…) deve essere consegnato all' Ufficio didattico almeno 20 giorni prima dell'esame, in quattro copie di cui almeno una controfirmata dai docenti relatori.
3. Se la prova finale è costituita da un'esecuzione musicale, il programma dell'esecuzione controfirmato dai docenti relatori deve essere consegnato all' Ufficio didattico almeno 20 giorni prima dell'esame. La prova finale esecutiva per il conseguimento del titolo dovrà consistere in un programma da concerto, per strumento solo o con orchestra, della durata di 30 minuti circa. **Il programma sarà a libera scelta del candidato e non dovrà coincidere con altro programma eseguito interamente in esami precedenti.** E' data facoltà al candidato di presentare una breve tesi illustrativa, redatta eventualmente in forma di programma di sala o realizzata su supporto multimediale, sui brani che eseguirà. Alla prova finale sarà attribuito il valore di 9 CFA.
4. I docenti relatori devono essere titolari della materia afferente l'area disciplinare scelta per la prova finale in servizio presso l'Istituto ovvero esperti anche esterni. In caso di lavori a carattere multidisciplinare può essere prevista la partecipazione di uno o più correlatori anche esterni.
5. La Commissione della prova finale è formata da un numero dispari (almeno cinque) di docenti in servizio anche a contratto. Possono far parte della commissione anche esperti esterni all' Istituto. La Commissione è presieduta dal Direttore o da un suo delegato, e deve comprendere il docente dell'area disciplinare scelta per la prova finale (relatore) e da almeno un docente di riferimento della Scuola frequentata. Le Commissioni sono costituite con decreto del Direttore, assicurando una trasversalità di rappresentanza ai diversi Dipartimenti.
6. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata che è calcolata nel seguente modo:
   a) Per ogni esame superato si moltiplica il voto ottenuto per il numero di crediti attribuiti alla disciplina;
   b) Il voto dell'esame della materia espresso con Lode incrementa di un ulteriore punto il voto da moltiplicare per il numero dei crediti;
   c) La somma dei punteggi così ottenuti fornisce la sommatoria VC=Voto Crediti;
   d) Le valutazioni di idoneità, l'assolvimento di eventuali debiti formativi, la verifica della conoscenza della lingua straniera e la valutazione delle materie a scelta, utile ai fini del conseguimento dei 24 CFA, non influiscono sul voto della media;
   e) La somma del numero dei crediti degli esami sostenuti fornisce la sommatoria dei crediti SC;
   f) La divisione di VC per SC fornisce la media ponderata.

La media ponderata dei voti può essere integrata dalla Commissione per un punteggio non superiore a 5/110 sia per il 1° che per il 2° livello. L'eventuale lode deve essere assegnata dalla Commissione all'unanimità. La Commissione può attribuire, con decisione unanime, la "Menzione d'onore" o altre forme di riconoscimento accademico.

CONSERVATORIO DI MUSICA DI RIBERA ?A. TOSCANINI? - AOO ISSMTR_PRO - PR. U. N. 0004256 DEL 25/08/2023 - M1

C.so Umberto I, n°359 - Via Roma, n° 21 - 92016 Ribera (AG) – ITALIA - Tel. (+39) 0925 61280
www.conservatoriotoscanini.it - eMail: segreteria@istitutotoscanini.it - PEC: istitutotoscanini@pec.it
Codice Fiscale: 920071008842 – Partita IVA: 02834540847

art. 12 Obblighi relativi alla lingua straniera e alla conoscenza della lingua italiana

1. La valutazione della conoscenza di una lingua straniera comunitaria è effettuata con una o più verifiche o esami. Possono essere presi in considerazione, anche a fini sostitutivi dell'esame, eventuali diplomi, attestati o certificazioni rilasciati da altri Conservatori, Università, Istituzioni e scuole pubbliche o legalmente riconosciute prodotti dallo studente. Gli studenti stranieri sono sottoposti alla verifica di un'adeguata conoscenza della Lingua italiana: in caso negativo viene loro attribuito un debito formativo da compensare nell'arco dell'intero ciclo di studio con l'obbligo di frequenza del corso di "Lingua italiana per stranieri" ed il superamento dei relativi esami.

art. 13 Modalità di riconoscimento delle attività interne e/o esterne

1. La valutazione delle attività "ulteriori" o "a scelta" interne e/o esterne all'Istituto, svolte dagli studenti, è effettuata al termine del periodo previsto dal percorso di studi e riguarda il complesso delle attività attinenti e documentate svolte nell'arco temporale dello stesso.
2. Lo studente è tenuto a presentare un curriculum, ordinato cronologicamente per tipologia di attività, documentante le attività svolte nel periodo di riferimento utili per il conseguimento dei crediti. Il curriculum deve contenere anche un elenco dettagliato della documentazione inclusa e riportare, per ogni voce dell'elenco, il monte ore indicativo di specifico impegno dello studente. Elenco e curriculum devono essere sottoscritti, con firma autografa, dallo studente.
3. E' possibile partecipare ad iniziative interne e/o esterne direttamente organizzate e/o comunque realizzate con la collaborazione dell'Istituto (masterclass, seminari, concerti, pubblicazioni, ricerche, elaborati, produzioni, collaborazioni, tirocini …) non già incluse nel piano di studio dello studente.
   Sono inoltre riconoscibili, su attestazione, le seguenti attività:
   a) Discipline di altro Istituto Superiore di Studi Musicali o esterne di livello universitario, attinenti la Scuola frequentata e non incluse nell'Ordinamento didattico del Settore artistico-disciplinare in cui si è iscritti, per le quali lo studente abbia conseguito una valutazione positiva o abbia superato il corrispondente esame;
   b) Collaborazione esterna con l'orchestra, il coro e/o le formazioni di musica d'insieme dell'Istituto, oltre agli obblighi previsti nel piano di studio;
   c) Attività musicale esterna;
   d) Positiva partecipazione a concorsi, masterclass, seminari interni ed esterni ecc.
4. La Commissione per la valutazione delle altre attività formative esterne, nominata dal Direttore, opera sulla base di criteri predefiniti ed è formata da tre docenti di area, di cui almeno uno in rappresentanza della Scuola frequentata dallo studente.
   La Commissione stabilisce prioritariamente se la documentazione prodotta dal singolo studente consente di riconoscere un'attività pari o superiore ai crediti previsti. In caso affermativo, oltre a riconoscere i crediti, assegna una valutazione in trentesimi correlata alla qualità e tipologia dell'attività svolta; diversamente segnala allo studente la necessità di integrare le attività documentate.
5. In conformità agli Ordinamenti didattici, il riconoscimento dei crediti verrà calibrato in maniera che per cinque ore certificate di attività sarà assegnato un credito.

art. 14 Riconoscimento di frequenza o di esami e relativi crediti

1. Ai fini della prosecuzione degli studi in altro Corso gli studenti iscritti possono chiedere, compatibilmente con il piano di studi, il riconoscimento di CFA acquisiti presso l'Istituto o altre Istituzioni AFAM o Università o della formazione tecnica superiore italiane o straniere.
2. Il riconoscimento sulla base della documentazione prodotta può essere totale o parziale ed è attribuito da una Commissione costituita secondo i criteri delle Commissioni d'esame.
   In caso di riconoscimento totale, la valutazione è calcolata con il metodo di trasformazione stabilito dal sistema ECTS. Nella fase precedente l'adozione del sistema ECTS, il riconoscimento totale comporta anche il riconoscimento della valutazione attribuita dall'Istituzione di provenienza.
3. Qualora l'Istituzione di provenienza non abbia attribuito una valutazione, il riconoscimento può essere solo parziale. In caso di riconoscimento parziale, anche a richiesta dello studente, la Commissione prevede che lo studente svolga una o più prove integrative e/o di verifica che definiscono il voto d'esame. Stante il riconoscimento di una misura sufficiente di crediti corrispondenti ad attività formative o lavorative già svolte, il Consiglio Accademico ha la facoltà di concedere l'abbreviazione della durata normale dei corsi di studio, contemplando la possibilità di iscrizioni ad anni successivi al primo.
4. Per adeguare agli standard richiesti la preparazione derivante dall'aver già sostenuto esami con programma dell'ordinamento previgente, alcuni insegnamenti innovativi possono prevedere una fase propedeutica. Fatte salve eventuali successive integrazioni, il riconoscimento di frequenze o esami svolti anche in altra istituzione è assicurato per le discipline incluse nell'allegato prospetto.

art. 15 Diritto allo studio

Agli studenti iscritti ai corsi superiori del periodo superiore dell'Alta Formazione Musicale si applicano le norme e i benefici previsti dal diritto allo studio universitario.

art. 16 Cooperazione internazionale

1. Gli studenti iscritti ai corsi di cui al presente regolamento hanno diritto a partecipare alle iniziative di cooperazione internazionale, quali ad esempio quelle di scambio con Istituzioni affini, previste dai progetti Socrates – Erasmus, secondo le modalità indicate nel bando annuale pubblicato dall'Istituto.

art. 17 Sanzioni disciplinari

1. Nei casi di infrazione al presente regolamento lo studente può incorrere, in misura rapportata all'entità dell'infrazione, ad una delle seguenti sanzioni disciplinari:
   a) richiamo verbale;

b) censura scritta;
c) esclusione dall'attività di produzione artistica dell'Istituto da un mese ad un anno;
d) non ammissione ad uno o più esami per un periodo massimo di tre mesi;
e) sospensione da uno o più corsi per un periodo massimo di un anno;
f) radiazione dall'Istituto senza rimborso delle tasse, contributi e quote versate.

2. Organismo competente ad adottare le sanzioni disciplinari per i provvedimenti di cui alle suddette lettere a,b,c è il Direttore. Per le restanti sanzioni disciplinari agli studenti competente è il Consiglio Accademico. Lo studente, nei cui confronti sia in corso un procedimento disciplinare, ha facoltà di avvalersi in sede di eventuale audizione dell'assistenza di un rappresentante della Consulta degli Studenti. Per le sanzioni di cui alle suddette lettere d,e,f, è ammesso reclamo in via gerarchica, entro e non oltre 15 giorni dalla loro adozione, al Consiglio Accademico che deciderà in merito entro 30 giorni dalla presentazione del medesimo.

art. 18. Norme transitorie e finali

1. L'Istituto assicura il mantenimento dei corsi di studio previgenti e il rilascio dei relativi titoli.
2. Gli studenti interni ammessi al Biennio Ordinamentale con riserva, che abbiano programmato di effettuare nella sessione di febbraio esami finali del Corso Accademico di Primo Livello, sono autorizzati a frequentare le lezioni nelle more di sciogliere la riserva perentoriamente entro la suddetta sessione.
3. Il presente Regolamento viene deliberato dal Consiglio Accademico, sentite le competenti strutture didattiche, e adottato con Decreto del Direttore. Per la didattica a distanza ed esami ad essa correlati, in modalità a distanza o mista, si fa espresso riferimento alle relative delibere degli organi statutari e al relativo Regolamento adottato con decreto del Direttore.
4. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento al DPR n. 212/05, al Regolamento Didattico Generale di cui all'art.14 dello Statuto d'autonomia, al Regolamento vigente della Didattica /Esami/ Idoneità a distanza e in modalità mista, ad ogni successiva norma vigente in materia e ad eventuali modifiche e/o integrazioni.